

N. R.G. 376/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**  
**SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **376/2021** promossa da:

[REDACTED]

ATTORI- OPPONENTI

contro

**MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.** (C.F. 09007750152), [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTO- OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

**Per gli attori opposenti:**

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza disattesa e respinta, • In via preliminare dichiarare nullo e improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]/20 Tribunale Forlì oggetto di impugnazione e, conseguentemente, disporre la revoca per i motivi esposti in narrativa; • Nel merito, dichiarare l’avvenuta prescrizione del credito conseguente alla garanzia prestata dai Sigg. Cavallucci Giuseppe, Cavallucci Alfredo e Cavallucci Andrea nei termini di cui al doc. n. 5) del ricorso monitorio,*







**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

MB Credit Solutions S.p.a. chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. [ ]/20 nei confronti di [ ] esponendo quanto segue:

- Di essere cessionaria di [ ] Romagna Soc. Coop a r.l. a fronte dell'avvenuta cessione in blocco di tutti i crediti originariamente detenuti dalla stessa [ ] Romagna Soc. Coop a r.l. e da Confidi (incorporata in [ ] Romagna), e derivanti dalle garanzie concesse da Unifidi o da Confidi su contratti di finanziamento in essere alla data del 28 dicembre 2018 (doc. 2 monitorio);

- In data 27 giugno 2005 [ ] concedeva a Cassa [ ] di Forlì e della Romagna S.p.a. garanzia fideiussoria nell'interesse di [ ] S.r.l. (poi divenuta [ ] S.r.l.), a fronte del finanziamento di Euro 57.000,00 richiesto dalla società all'istituto di credito. La garanzia veniva prestata per il 50% di quanto eventualmente dovuto dal debitore principale a titolo di capitale, interessi e spese (doc. 3 monitorio);

- In data 13 settembre 2005 veniva erogato il finanziamento di Euro 57.000,00, a fronte del quale [ ] e [ ] si costituivano fideiussori (docc. 4 e 5);

- A fronte del perdurante inadempimento della debitrice principale, l'istituto di credito dapprima dichiarava la risoluzione e dipoi segnalava a sofferenza le debitrice principale, con conseguente revoca degli affidamenti (doc. 6);

- Ciò determinava il fallimento della debitrice principale (doc. 7);

- Il fallimento veniva chiuso in data 17 settembre 2014, senza riparti in favore dell'istituto di credito (doc. 8);

- Con raccomandata del gennaio 2016 l'istituto di credito richiedeva ad Unifidi Emilia Romagna il pagamento della somma di Euro 11.621,44, pari al 50% del credito, in conformità alla garanzia rilasciata (doc. 9);

- [ ] Romagna eseguiva il bonifico in data 18 marzo 2016 (doc. 10);

- In data 20 maggio 2020 l'ingiungente, quale cessionaria del credito vantato da Unifidi Emilia Romagna nei confronti degli ingiunti, tentava la notifica ai fini della diffida di pagamento (doc. 11), senza esito.

Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 1421/20, con il quale veniva ingiunto agli opposenti, in solido tra loro, il pagamento della somma di Euro 11.621,44, oltre ad interessi come da domanda e spese.

Interponevano opposizione [ ] e [ ] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sulla base delle seguenti eccezioni:

- Prescrizione del credito per decorso dei termini di legge;
- Difetto di legittimazione attiva di Mb Credit Solution;
- Difetto di prova circa la titolarità del credito in capo all'opposta.



Si costituiva in giudizio Mb Credit Solution S.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi:

- Titolarità del credito: [ ] Forlì, infatti, veniva incorporata in [ ] Romagna (doc.4), la quale a sua volta cedeva i propri crediti all'opposta, giusto contratto del 28 dicembre 2018 (doc. 3.2);
- A fronte dell'avvenuta escussione della garanzia fideiussoria, l'opposta era surrogata ex art. 1949 c.c. nei diritti che l'istituto di credito aveva contro il debitore principale (fallita);
- Infondatezza dell'eccezione di prescrizione: il *dies a quo* deve essere individuato nel momento del pagamento al creditore (bonifico del 18 marzo 2016) e gli atti interruttivi si sono verificati in data 31.12.2020, 29.12.2020 e 12.01.2021;
- Avvenuta cessione del credito per cui è causa.

All'esito della prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e la causa veniva ritenuta matura per la decisione.

I difensori precisavano le conclusioni in sede di udienza del 13 marzo 2023 e ivi dichiaravano di rinunciare alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione merita accoglimento.

Mette anzitutto conto precisare che riveste carattere assorbente la questione relativa al difetto di legittimazione attiva (*rectius* di prova circa la titolarità del credito) sollevata dagli opposenti; ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire "... *l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione*", (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). Esso infatti risulta osservante degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).

Non a caso essa ha affermato che è consentito al giudice "... *sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.*" e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminate preventivamente (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14, Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).

Nel caso che occupa MB Credit Solution S.p.a. ha avanzato domanda monitoria allegando di essere





divenuta titolare dei crediti originariamente in capo ad Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l., a seguito di avvenuta cessione da [redacted] Romagna Soc. Coop. a r.l. a se medesima, comprovata da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale di cui è allegato estratto (doc. 3.2 comparsa di costituzione e risposta).

Sebbene debba ritenersi provata nel presente giudizio l'avvenuta fusione mediante incorporazione di Creditimpresa Forlì (che ha erogato la garanzia prodotta sub doc. 3.3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, poi escussa dall'istituto di credito, docc. 3.9 e 3.10 comparsa di costituzione e risposta) in [redacted] Romagna Soc. Coop a r.l., a fronte dell'avvenuta produzione di visura camerale di [redacted] (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), ciò che tuttavia parte opposta non ha correttamente dimostrato è l'attuale titolarità del credito nei confronti degli opposenti, a seguito dell'intervenuta cessione di crediti in blocco.

Va premesso che la questione non attiene tanto alla "legittimazione", quanto al merito. Infatti, poiché *"La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare"* (SS.UU. sent. n. 2951/2016), va da sé che il solo fatto di allegare di essere cessionario del credito attribuisce al soggetto la legittimazione a proporre domanda monitoria, e conseguentemente a rivestire la veste di attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Diverso discorso riguarda la prova circa l'effettiva titolarità del credito in capo a quel soggetto; detto aspetto attiene al merito della vicenda ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere, per il che parte opposta (attore in senso sostanziale) aveva l'onere di allegarne e provarne la sussistenza.

Viceversa Mb Credit Solution S.p.a. ha versato in atti estratto dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (doc. 3.2 comparsa di costituzione e risposta), in seno alla quale si legge *"La società MBCredit Solutions S.p.A. (la "Società"), società con sede legale in Via Siusi, 7, costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 TUB, comunica di aver acquistato da [redacted] Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via Brugnoli, n. 6, iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e P.IVA n. 92002380373, (il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 28 dicembre 2018 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 giugno 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da garanzie concesse da [redacted] Romagna Soc. Coop. o dai Confidi incorporati dalla stessa [redacted] Romagna su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica), alla data del 28 dicembre 2018 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) siano crediti derivanti da garanzie concesse da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. o dai Confidi incorporati dalla stessa Unifidi Emilia Romagna a*



*partire dal 2008, su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano; (ii) siano crediti denominati in euro; (iii) siano crediti di cassa derivanti da garanzie concesse da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. o dai Confidi incorporati dalla stessa Unifidi Emilia Romagna a partire dal 2008, su contratti di finanziamento classificati alla data 30 giugno 2018 "in sofferenza", come da disposizioni della Banca d'Italia; (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 800.000,00 (ottocentomila/00); (v) i relativi debitori ceduti siano imprese alla data di stipula del contratto di garanzia ed aventi i requisiti di PMI come definiti dalla normativa pro-tempore vigente, con sede legale, operativa, filiali o stabilimenti in Emilia Romagna, costituite ai sensi dell'ordinamento italiano sotto forma di ditte individuali, società di persone, società di capitali; (vi) siano crediti derivanti da escussione di garanzie prestate da Unifidi Emilia Romagna ad Istituti di Credito che abbiano erogato finanziamenti (in qualsiasi forma tecnica) a favore delle PMI di cui al precedente punto (vi). (vii) siano crediti derivanti da garanzie concesse da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. o dai Confidi incorporati dalla stessa Unifidi Emilia Romagna a partire dal 2008, su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) nei confronti di debitori che abbiano uno dei numeri identificativi clienti (NDG) di seguito indicati...", (pag. 25).*

Atteso che non è stato versato in atti il contratto di cessione, dalla lettura dell'avviso si evince un dato di fondamentale importanza, ovvero che i crediti oggetto di cessione sono quelli, e solo quelli, che alla data del 28 dicembre 2018 soddisfacevano "tutti" i criteri indicati nei punti da *i* a *vii* dell'avviso.

Il credito per cui è causa deriva da una garanzia prestata in data 27 giugno 2005 (doc. 3.3) relativamente ad un finanziamento erogato in data 13 settembre 2005 (doc. 3.4).

Ciò non soddisfa il criterio di cui al punto *i*, laddove afferma che i crediti ceduti devono essere "... crediti derivanti da garanzie concesse da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. o dai Confidi incorporati dalla stessa Unifidi Emilia Romagna a partire dal 2008, su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano.

Il tenore letterale è chiaro: le garanzie devono essere state concesse dopo il 2008, non prima.

A nulla vale l'asserita (e contestata) inclusione del contratto nell'elenco degli NDG elencati nell'estratto per un duplice ordine di motivi: anzitutto il tenore dell'avviso è cristallino laddove afferma che i crediti ceduti devono possedere tutti i criteri indicati (e, come visto, nel caso che occupa difetta quantomeno il primo criterio), in secondo luogo in quanto il riferimento numerico, che secondo l'opposta dovrebbe rappresentare la prova della coincidenza tra l'NDG indicato in avviso e quello di cui al contratto azionato, non può ritenersi validamente data: infatti detto codice NDG non appare nel contratto, ma è indicato solo ed esclusivamente nella revoca degli affidamenti (doc. 3.6) e nell'escussione della garanzia (doc. 3.9). Tuttavia si tratta di apposizioni effettuate manualmente e contestate dagli opposenti.





In conclusione gli elementi offerti dall'opposta non sono in grado di superare il dato letterale di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con conseguente impossibilità di ritenere parte opposta titolare del credito per cui è causa, a fronte delle precise contestazioni mosse dagli opposenti; si rammenta infatti che la giurisprudenza ha affermato che "... *In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*", (così, Cass. Civ. sez VI, sent. n. 24798/2020, poi ripresa da Tribunale Napoli del 22 aprile 2021 e Tribunale Lucca del 26 marzo 2021). Nel caso che occupa non vi è alcun atto, neppure stragiudiziale, a mezzo del quale può ritenersi che gli opposenti abbiano riconosciuto la titolarità del credito dell'opposta.

Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14 come aggiornato (nulla per la fase istruttoria, non svoltasi, e valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione;
- 2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1421/29;
- 3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore degli opposenti della somma di Euro 2.547,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 118,50 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 16 marzo 2023

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca

